VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 dicembre 2012, presso la sede di ASSOLAVORO in Roma

Tra

i Rappresentanti delle Società Eurointerim spa Agenzia per il lavoro nella persona di Romina Mazzetto, in qualità di Responsabile Area Tecnico Giuridica, delegata da Luigi Salvatore Sposato Rappresentante Legale.

e

i Rappresentanti di ASSOLAVORO nella persona del Dott. Agostino Di Maio e del Dott. Rosario Salimbene.

e

FILCAMS-CGIL, nella persona di Sandro Pagaria

FISASCAT-CISL, nella persona di Dario Campeotto

UILTUCS-UIL, nella persona di Gabriele Fiorino

anche in rappresentanza delle rispettive strutture sindacali delle unità produttive delle predette Società.

Premesso che:

- in data 06 dicembre 2012 la società Eurointerim S.p.A. ha formalmente aperto le procedure di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, denunciando complessivamente nr. 38 esuberi su un organico complessivo di 88 unità;

- nell'ambito degli incontri svolti nel corso delle procedure di cui sopra l'azienda ha illustrato alle OO.SS le motivazioni che hanno determinato la situazione di eccedenza strutturale di personale convenendo sulla necessità di individuare strumenti idonei e concretamente utilizzabili per attenuare l'impatto della crisi sul fattore lavoro;

– nel corso dell'ultimo anno Eurointerim S.p.A. ha subito una notevole riduzione delle commesse corrispondente alla grave crisi del settore del lavoro somministrato che, per la prima volta dalla sua nascita, risente in termini negativi della flessione generalizzata dell'occupazione in tutto il mercato del lavoro che comporta anche un andamento involutivo del conto economico aziendale;

– in particolare, a seguito della crisi in corso, il settore delle Agenzie per il Lavoro, secondo stime ufficiali dell' Osservatorio Nazionale Ebi.temp, ha visto una generale flessione di tutti i principali indicatori economici;

– in linea con tali previsioni generali, Eurointerim S.p.A. ha registrato una significativa flessione delle commesse;

- l'art.5, comma 5, della legge n.236/1993 ha introdotto, per le Aziende non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina della Cassa Integrazione Guadagni, quali la Eurointerim S.p.A., la possibilità di stipulare contratti di solidarietà nel corso delle procedure di licenziamento collettivo previste dalla legge n. 223/1991 e successive modificazioni;

- Eurointerim S.p.A. aderisce ad ASSOLAVORO, Associazione Nazionale delle Agenzie per il lavoro;

- in data 4 marzo 2009 e 29 febbraio 2012 sono stati sottoscritti "Accordi – Quadro" tra ASSOLAVORO e le segreterie nazionali delle OO. SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCSUIL,nell'ambito del quale le Parti hanno condiviso la necessità di definire i contenuti principali dei Contratti di Solidarietà da stipularsi, in sede aziendale, ai sensi dell'art.5,comma 5, della legge n. 236/93, indicandone al contempo gli elementi imprescindibili;

- al personale diretto delle Agenzie per il Lavoro si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, Distribuzione e Servizi;

- la durata normale dell'orario di lavoro di tutto il Personale di Eurointerim SpA è fissata nella misura settimanale di 40 ore;

é stato convenuto quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

1. Strumenti

Le Parti, tenuto conto di quanto indicato nell'"Accordo – Quadro" individuano con il presente accordo i seguenti strumenti di gestione delle eccedenze di personale alternativi a quelli dichiarati nella lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui alle premesse.

Gli strumenti individuati dalle Parti sono:

a) il contratto di solidarietà previsto dall'art.5, comma 5, della legge n. 236/93 quale strumento prioritario, ancorché temporaneo, che consente di distribuire in chiave solidaristica tra il personale l'onere delle eccedenze di personale;
b) la messa in mobilità previa, secondo l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento, esperibile nel termine di 120 (centoventi) giorni, di cui all'art. 24, comma 1 della legge 223/1991, prorogato di ulteriori 120 (centoventi) giorni, per un numero massimo di 8 (otto) unità al fine di facilitare percorsi di ricollocazione nel mercato del lavoro.

2. Principi generali ed ambito di applicazione degli strumenti

Le Parti individuano quali obiettivi del presente Accordo di solidarietà la riduzione massima possibile dell'incidenza della solidarietà come stabilita al punto 3) del presente Accordo, sui singoli lavoratori unitamente alla definizione di criteri e modalità di programmazione e predeterminazione della solidarietà, nelle misure determinate al successivo punto 3, al fine di rendere la fruizione delle stesse effettiva, efficace e compatibile con le esigenze operative e di programmazione delle Aziende.

In attuazione del principio che precede ed al fine di realizzare la più ampia solidarietà tra i lavoratori, le disposizioni del presente accordo si applicano, nell'ambito delle previsioni normative vigenti, a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato dipendente da Eurointerim Spa, ivi compreso il personale con contratto a tempo parziale, per il quale l'orario di lavoro non potrà essere inferiore alle 16 ore settimanali, con contratto di formazione lavoro ed apprendistato, fatti comunque salvi gli obblighi di formazione.

Il numero dei lavoratori interessati al Contratto di solidarietà è pari a 82 unità.

I nominativi del personale di cui sopra sono riportati nell'elenco allegato al presente accordo di solidarietà costituendone parte integrante.

3. Durata e misura della solidarietà

Le Parti convengono di fissare il termine iniziale di decorrenza dei contratti di solidarietà e quindi di piena operatività della presente intesa, alla data del 01/01/2013 p.v.; il termine finale della solidarietà è fissato al 31/12/2013 ovvero alla data anteriore entro la quale l'azienda comunicherà il venire meno delle cause che hanno determinato il ricorso al Contratto di Solidarietà.

Avuto riguardo all'applicazione della disciplina contrattuale in materia di orario di lavoro richiamata in premessa e applicato da Eurointerim Spa, alle misure di cui al presente Accordo corrisponde un livello massimo di riduzione dell'orario di lavoro pari al 50 % per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013.

Il regime di solidarietà di cui al presente punto, definito nella sua misura sulla base del periodo sopra indicato, si articola su base giornaliera, settimanale e mensile con riferimento all'orario di lavoro stabilito dal Contratto collettivo di lavoro richiamato in premessa.

4. Articolazione e modalità della riduzione

L'articolazione della riduzione d'orario sarà effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:
- giornate intere di sospensione dell'attività distribuite all'interno delle settimane lavorative ed all'interno del mese e/o concentrate in settimane intere di sospensione;
- individuazione di periodi di riduzione plurigiornalieri all'interno di periodi di chiusura collettiva;
- riduzione giornaliera dell'orario di lavoro, nel rispetto dei criteri stabiliti dal contratto collettivo applicato.

La programmazione aziendale della solidarietà, definita di norma mensilmente, potrà subire variazioni per inderogabili necessità operative e/o produttive, con adeguato preavviso al personale interessato.

5. Disposizioni in materia di regimi di orario nel periodo di solidarietà

Ferme restando le disposizioni e le prassi in essere in materia di regimi di orario le Parti, in considerazione della variabilità dei programmi di attività aziendale, nonché della variabilità della domanda, si danno atto dell'opportunità di individuare congiuntamente soluzioni che consentano, nell'ambito delle flessibilità previste dal quadro legislativo ed amministrativo di riferimento ed in coerenza con il contratto collettivo e con gli altri accordi vigenti, di intervenire sui regimi di orario di lavoro.

Quanto sopra, avuto riguardo ad eventuali esigenze di far fronte a temporanee necessità di maggior lavoro.

Durante la vigenza del contratto di solidarietà stipulato non sono ammesse, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario normale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Eventuali specifici ed eccezionali picchi di attività rientreranno in quanto previsto in materia di flessibilità d'orario di lavoro dal Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi applicato.

6. Retribuzione e disposizioni di miglior favore

In vigenza del Contratto di solidarietà l'Azienda corrisponde la retribuzione in proporzione alla riduzione d'orario applicata; analogamente sono riproporzionati tutti gli elementi retributivi fissi e variabili diretti, indiretti e differiti (es. 13ma mensilità, 14ma mensilità) corrisposti dall'Azienda ai lavoratori interessati, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, con esclusione delle prestazioni straordinarie, ferma restando l'eccezionalità richiamata al precedente punto 5.

Ai sensi del punto1), lettera b., dell' "Accordo - quadro" del 4 marzo 2009, e art. 2 lettera b. dell'"Accordo - quadro" del 29 febbraio 2012, la Eurointerim S.p.A. si impegna a devolvere il contributo ad essa destinato dal Fondo per l'occupazione (25% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario) ai lavoratori interessati. Pertanto i lavoratori percepiranno integralmente il contributo di cui all'art.5, comma 5 della legge n.236/1993, pari alla metà del monte retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

Così come previsto dalle disposizioni sopra richiamate, la retribuzione da assumere a base di computo del differenziale retributivo, è quella risultante dalla media delle retribuzioni dei 12 mesi precedenti all'istanza, denunciate ai fini contributivi, dedotto l'ammontare delle eventuali ore di lavoro straordinario prestate dal dipendente. La predetta retribuzione complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore retribuite nei 12 mesi di riferimento al fine di evitare, in tutti i casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che l'interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.

Ai sensi del punto1), lettera c., dell' "Accordo-quadro" del 4 marzo 2009, e art. 2 lettera c. dell'"Accordo - quadro" del 29 febbraio 2012, la Eurointerim S.p.A. anticiperà mensilmente ai lavoratori oggetto della riduzione d'orario di lavoro il contributo di cui al punto a) liquidato dal Fondo per l'occupazione.

Fermo restando quanto previsto al punto1, lett. b), con la presente intesa, le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperito e concluso la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'art. 5 della legge n. 236/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Agenzia Eurointerim S.p.A. corrisponderà ai lavoratori, durante la vigenza dell'accordo di solidarietà, i buoni pasto in misura intera calcolata senza effetto della riduzione d'orario conseguente all'applicazione dell'accordo di solidarietà.

Il presente accordo verrà inviato - in ossequio alle vigenti disposizioni in materia – agli Organi istituzionalmente competenti. A tal fine le Parti dichiarano che la documentazione necessaria ai controlli ispettivi è depositata presso la sede legale dell'Azienda.

Le Parti si incontreranno per la verifica dell'andamento del presente contratto di solidarietà e comunque tre mesi prima della scadenza del contratto di solidarietà per verificare il possibile ripristino dell'orario di lavoro a fronte dell'evoluzione della situazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per EUROINTERIM S.p.A.

Per ASSOLAVORO

Per FILCAMS CGIL

Per FISASCAT CISL

Per UILTUCS UIL